



COMUNE DI AGNOSINE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 85 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi**, addì **ventisei** del mese di **Novembre** alle ore **18:40**, la delibera viene assunta con modalità di collegamento telematico.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	BONTEMPI GIORGIO	X	
2	ZANET GIUSEPPE	X	
3	BRESCIANI ENRICO	X	

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Verbalizza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Bontempi Giorgio - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA. AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE - ANNO 2020.

Con modalità a distanza a sensi del DPCM 18 ottobre 2020 art. 1 di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 art. 1 comma 6 lettera n bis “nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 28/11/2019 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato il presidente della stessa;

PRESO ATTO che l'art. 8, c. 1, CCNL 21 maggio 2018 prevede che la contrattazione decentrata integrativa si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello di relazioni sindacali;

VISTO l'art. 11, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (G.U. 7 giugno 2017, n. 130) che interviene in materia di contrattazione collettiva e integrativa per dare attuazione al criterio direttivo di cui all'art. 17, comma 1, lett. h), L. n. 124 del 2015. Modifica l'art. 40, D.Lgs. n. 165 del 2001, attribuendo alla contrattazione collettiva, nell'ambito delle materie espressamente indicate, un ruolo centrale di disciplina del rapporto di impiego pubblico;

Le modificazioni all'art. 40, D.Lgs. n. 165 del 2001 devono essere lette in combinato con la nuova formulazione dell'art. 2 di quest'ultimo, relativo alle fonti, laddove al comma 2 dispone che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche vengono tendenzialmente attratti nella disciplina che regola il lavoro privato e sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel decreto stesso, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.

L'art. 40 introduce il Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001, dedicato alla contrattazione collettiva e alla rappresentatività sindacale, e regola i contratti collettivi nazionali e quelli integrativi.

Rimangono escluse dalla contrattazione le seguenti materie: organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali e/o dei Responsabili dei Servizi in assenza di dirigenti, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali (o di posizioni organizzative o di responsabile del Servizio), la giurisdizione. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva rimane consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.

Nella versione attuale la contrattazione, premesso che disciplina in via generale il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, rimane consentita nei limiti previsti dalle norme di legge nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio e alla mobilità. Rimane fuori la partita delle progressioni economiche, che un consolidato indirizzo giurisprudenziale ritiene procedure selettive apparentabili ed assimilate ai concorsi pubblici.

Rimangono escluse dalla contrattazione collettiva le stesse materie di prima: organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, prerogative dirigenziali, conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali o delle posizioni organizzative o di Responsabile del Servizio, giurisdizione.

Rimane sostanzialmente integro il comma 2 relativo ai comparti di contrattazione, così come il comma 3, che affida alla contrattazione collettiva la disciplina della struttura contrattuale, dei rapporti tra i diversi livelli e della durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi;

Il comma 3-bis è dedicato alla contrattazione integrativa, a cui è assegnato il compito di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance con il precisare che a questi fini deve essere destinata, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati. Quota che deve essere collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che dispone: "2. (...) al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

ATTESO che la sottoscrizione del CCDI implica l'esame almeno delle seguenti tematiche, la cui decorrenza è direttamente legata alla prima contrattazione decentrata successiva al contratto nazionale:

- l'indennità di condizioni di lavoro, regolamentata dall'art. 70-bis del CCNL 21 maggio 2018. È destinata a remunerare lo svolgimento di attività disagiate, rischiose o implicanti il maneggio dei valori. L'importo giornaliero varia da 1 a 10 €. È un nuovo istituto giuridico introdotto dal contratto collettivo che sostituisce le predette indennità e che decorre "a far data dal primo contratto integrativo successivo alla stipulazione del CCNL". Non vengono esplicitamente abrogate le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio anche se risultano non più applicabili dalla sottoscrizione del primo CCDI successiva al 21/05/2018. La contrattazione decentrata deve regolamentare l'importo sulla base dei criteri indicati nel CCNL;
- l'indennità di responsabilità, prevista dall'art. 70-quinquies si pone in continuità con la precedente disciplina. Viene incrementato a 3.000 € l'importo massimo;
- l'indennità di servizio esterno per il personale della vigilanza, introdotta dall'art. 56-quinquies. È un'indennità non prevista in precedenza neppure sotto altra nomenclatura. La contrattazione decentrata deve regolamentare l'importo sulla base dei criteri indicati nel CCNL. Non risulta chiaro se il CCDI possa intervenire sulla definizione di servizio esterno svolto in via continuativa e se l'importo minimo di 1 € debba essere comunque corrisposto al verificarsi delle condizioni contrattuali;
- l'indennità di funzione per il personale della vigilanza, regolamentata dall'art. 56-sexies. È una sorta di indennità di responsabilità (alla quale non può essere cumulata), relativa alle specifiche esigenze della vigilanza. È quantificata in relazione al grado rivestito, alle responsabilità, alle caratteristiche dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali dell'ente. L'importo può arrivare fino a € 3.000 come l'indennità di responsabilità. Anche questa indennità decorre dal primo CCDI successivo al CCNL;
- le prestazioni aggiuntive per eventi di carattere privato, introdotte dall'art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50/2017 ed ora recepite e in parte regolamentate dall'art. 56-ter. Il contratto non demanda alla

contrattazione decentrata alcuna materia. L'unica traccia è rinvenibile nell'art. 22 del D.L. n. 50/2017 il quale dispone che: "in sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti";

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO.

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE.

Corte dei Conti sezione Campania con pronuncia 8 novembre 29018 CAMPANIA/124/2018/PAR ha precisato quanto segue:

“Nella vigenza dei contratti collettivi nazionali del comparto enti locali anteriori a quello stipulato il 21/5/2018, le indennità di posizione organizzativa attribuite dagli enti locali privi di dirigenti erano (e sono) finanziate direttamente a carico del bilancio, senza transitare per lo specifico aggregato delle risorse destinate, annualmente, alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Su questi ultimi fondi gravavano, invece, le risorse necessarie a finanziare le indennità attribuite ai titolari di posizione organizzativa dagli enti 5 locali con dirigenza. Il CCNL - Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018 (anch'esso richiamato dall'Ente richiedente il parere) "ha uniformato le esposte divergenti modalità di finanziamento, prevedendo che, in entrambi i casi (sia per gli enti locali con dirigenti che per quelli che ne sono privi), le indennità, di posizione e di risultato, spettanti ai titolari dei predetti incarichi, debbano essere finanziate dal bilancio indistinto dell'ente. La scelta contrattuale ha comportato, per gli enti locali con dirigenti, una parallela decurtazione delle risorse destinate, fino al 2017, ai fondi per la contrattazione integrativa (pari al valore delle indennità spettanti ai titolari di posizione organizzativa nel predetto esercizio). La differente modalità di copertura finanziaria non ha inciso, tuttavia, sul limite di finanza pubblica da osservare ai sensi della fonte legislativa primaria (il sopra esposto art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017). Anche il nuovo CCNL del comparto funzioni locali si è premurato di precisare, infatti, che, comunque, la somma complessiva delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio del personale, sia che abbiano fonte nei fondi per la contrattazione sia che siano destinate alla remunerazione delle indennità dei titolari di posizione organizzativa, debba osservare il limite di finanza pubblica" (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 200/2018/PAR). L'art. 15 del ridetto CCNL disciplina la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale incaricato (con l'applicazione delle prescrizioni recate dai precedenti artt. 13 e 14 del medesimo CCNL), stabilendo che l'importo dell'indennità di posizione possa variare da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi. "Tale trattamento, unitamente a quello di risultato (previsto dal successivo comma 4), assorbe tutte le competenze accessorie previste dal medesimo CCNL (compreso il compenso per il lavoro straordinario e fatti salvi gli emolumenti elencati nel successivo art. 18). Il comma 5 dell'art. 15 in esame precisa [...] che, a seguito della decurtazione, dalle risorse c.d. stabili che alimentano il fondo per la contrattazione integrativa, di quelle che gli enti locali hanno destinato (nel 2017) alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative in precedenza istituite, il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative va coperto a carico del bilancio indistinto dell'ente. L'art. 67 del nuovo CCNL, infatti, prescrive che, a decorrere dal 2018, il 'fondo risorse decentrate' è costituito da un unico importo sommante tutte le risorse c.d. 'stabili' (indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004) di competenza 2017, come certificate dal collegio dei revisori (ivi comprese quelle dello specifico fondo per le progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del citato CCNL del 2004). Tali risorse, prosegue la nuova norma contrattuale, confluiscono, dal 2018, in un unico importo consolidato, al netto di quelle che gli enti avevano destinato, nel 2017 (a carico del fondo) alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative [...]. Il combinato disposto degli illustrati articoli del CCNL Funzioni locali (art. 15, comma 5, da un lato, e 67, comma 1, dall'altro) evidenzia, appunto, come, dal 2018, le risorse destinate alla remunerazione

delle indennità dei titolari di posizione organizzativa devono trovare copertura direttamente nel bilancio dell'ente locale. Tuttavia, ai fini del rispetto dei limiti di finanza pubblica posti al trattamento economico accessorio del personale, lo stesso art. 67, al comma 7, del nuovo CCNL, si premura di precisare che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa 'deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017'. In aderenza alle precedenti interpretazioni della magistratura contabile (per esempio, le deliberazioni di SRC Friuli n. 49/2017/PAR, SRC Piemonte n. 144/2017/PAR, SRC Lombardia n. 145/2016/PAR e n. 54/2018/PAR), il CCNL consente agli enti di rimodulare, all'interno del tetto massimo posto all'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, le risorse destinabili ai titolari di posizione organizzativa rispetto a quelle spettanti al restante personale, accrescendo le une e diminuendo le altre o viceversa. L'art. 15, comma 7, infatti, precisa che, in caso di riduzione delle risorse destinate dagli enti locali alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente ampliamento del fondo risorse decentrate (naturalmente, nei limiti di quelle che, in virtù dell'art. 67 del CCNL, possono alimentare i predetti fondi)" (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 200/2018/PAR, cit.).”;

COMPENSI EROGATI A CARICO DEL FONDO PER GLI INCENTIVI TECNICI NON COMPUTATI AI FINI DEL RISPETTO DEI LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO.

Corte dei Conti sezione Veneto Deliberazione n. 405/2018/PAR/Cornedo Vicentino in adunanza 11 ottobre 2018 precisa quanto segue:

“(…)Successivamente, all’articolo 113 del Codice Appalti di cui trattasi è stato aggiunto il comma 5 bis che dispone “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. In seguito all’entrata in vigore di detta disposizione la Sezione delle Autonomie chiamata a pronunciarsi in merito alla questione interpretativa prospettata dalla Sezione di controllo per la Lombardia in ordine alla circostanza “se i compensi erogati a carico del predetto fondo per gli incentivi tecnici debbano essere computati ai fini del rispetto dei limiti al trattamento accessorio disposti dal soprarichiamato articolo 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017”, ha affermato, sul punto, il seguente principio di diritto “Gli incentivi disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017” (Deliberazione Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2018/QMIG).

(…) in ogni caso, “l’incentivo può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e se sia stato adottato l’atto regolamentare della Amministrazione aggiudicatrice volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo” (Cass. civ. sez. lav., sentenza 5 giugno 2017, n. 13937/2017).”;

INCREMENTI DEL FONDO RISORSE DECENTRATE CCNL FUNZIONI LOCALI E VINCOLI DI SPESA

Corte dei Conti sezione delle Autonomie. DELIBERAZIONE N. 19/SEZAUT/2018/QMIG

“(…)Quanto al CCNL Funzioni Locali, relativo al personale non dirigente degli enti locali, per il triennio 2016-2018, si evidenzia che lo stesso interviene successivamente al “blocco” della contrattazione collettiva nazionale disposto dal d.l. n. 78 del 2010 e prorogato, da ultimo, con la legge di stabilità 2014 fino al 31 dicembre 2015, di cui la Corte costituzionale con una articolata pronuncia (cfr. sentenza 23 luglio 2015, n. 178) ha dichiarato la illegittimità per violazione dell’art. 39 della Costituzione. Il contratto, quindi, fra le altre finalità, è volto anche a superare il “congelamento” della dinamica retributiva, protrattosi per un arco temporale particolarmente significativo, con conseguente effetto incrementativo delle stesse. Il rispetto della disposizione

limitatrice della spesa del personale viene comunque salvaguardato dall'art. 67, comma 7, secondo il quale la quantificazione complessiva del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve avvenire nel rispetto della norma vincolistica di finanza pubblica.”;

VISTE le seguenti indicazioni dell'Aran Aran, Orientamenti applicativi CCNL Funzioni del 21 maggio 2018:

- 1) i nuovi istituti del trattamento economico accessorio previsti dal nuovo CCNL possono essere applicati solo in sede di stipula del contratto integrativo concernente il periodo successivo alla sua entrata in vigore (anno 2018 e successivi);
- 2) per quanto concerne la contrattazione integrativa, la disciplina recata dall'art. 8 del nuovo CCNL non contiene sostanziali differenze rispetto al precedente impianto regolativo dell'art. 5 del CCNL 1 aprile 1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

RITENUTO di fornire gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo normativo, a seguito del CCNL 21 maggio 2018;

VISTO, inoltre, l'art. 4, c. 1, lett. b), D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale spetta agli organi di governo adottare gli atti di indirizzo e le direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

ATTESO che, ai fini della costituzione del fondo per il corrente anno da parte del competente responsabile del servizio, si ritiene opportuno preliminarmente declinare al medesimo ed alla delegazione trattante di parte pubblica disposizioni di indirizzo per quanto attiene le voci economiche da inserire nel fondo aventi comunque il carattere della discrezionalità amministrativa, con particolare riguardo a:

- applicazione di una quota parte del monte salari dell'anno 1997 alla parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. h) del CCNL 21/05/2018;

DATO ATTO che sarà richiesto all'organo di revisione contabile di esprimere il parere sull'allegata ipotesi di CCDI di destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2020;

RITENUTO di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del CCDI di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2020/2022;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio/Ufficio Personale/Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed ai riflessi che l'atto viene a produrre sul bilancio, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanimi favorevole da parte dei presenti aventi diritto;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti del dispositivo del presente atto;
2. di declinare al competente Responsabile del Servizio ed alla delegazione trattante di parte pubblica disposizioni di indirizzo per quanto attiene le voci economiche inseribili nel fondo risorse decentrate per l'anno corrente ed aventi il carattere della discrezionalità amministrativa, come da seguenti indicazioni:
 - risorse fisse stabili per totali € 20.371,00, comprensive del differenziale sulla PEO anni 2018 e 2019 a seguito nuovo CCNL 2018;
 - risorse variabili: totali € 11.516,00 comprensive di € 1.544,00 a seguito applicazione di una quota parte del monte salari dell'anno 1997 alla parte variabile del fondo, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. h) del CCNL 21/05/2018 pari al 1,2% del monte salari 1997 e comprensive altresì di € 172,00 date dall'economia risultante dall'utilizzo del fondo anno 2019;
3. di dare atto che con successivo provvedimento del responsabile di servizio si provvederà alla formale costituzione del "Fondo risorse decentrate" da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2020 ed all'assunzione del relativo impegno di spesa;
4. di prendere atto che, relativamente agli obiettivi strategici e di mantenimento, la corresponsione al personale dipendente dei premi correlati alle performance organizzativa ed individuale per l'anno 2020, avverrà applicando il sistema adottato dall'ente in base alle schede descrittive dei progetti individuati nel Piano della Performance triennio 2020/2022 adottato con propria deliberazione n. 33 del 10/04/2020. La Giunta Comunale, con successiva deliberazione, provvederà ad aggiornare per gli anni successivi il Piano della Performance;
5. di dare atto che gli importi del Fondo sopra indicati ed i relativi oneri riflessi trovano copertura nelle rispettive voci del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 – annualità 2020 - approvato con deliberazione consiliare n. 10 in data 19/03/2020;
6. di demandare al Responsabile del Servizio Personale l'adozione di modifiche "tecniche" alle voci costituenti il Fondo per quanto riguarda:
 - l'inserimento "una tantum" nella parte variabile del Fondo delle eventuali economie risultanti a seguito dell'utilizzo delle risorse stabili del Fondo dell'anno 2019;
 - le risorse relative al differenziale delle progressioni economiche a seguito nuovo CCNL 2018 nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento al tetto di spesa fissato dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
7. di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della presente proposta agli Uffici Ragioneria e Personale, per gli adempimenti di competenza;
8. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per il triennio 2020/2022 nell'identico testo di cui si è presa visione;
9. dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, la deliberazione di approvazione della presente proposta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bontempi Giorgio
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzi Alberto
(Sottoscrizione apposta digitalmente)